

**CONVENZIONE**

Tra la Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dal dott. Riccardo De Gobbi, nato a Venezia-Mestre il 24.01.1955 nella sua qualità di Dirigente della Direzione regionale Agroambiente, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

e

la società AGRI.TE.CO. S.C. Ambiente Progetto Territorio con sede in via Carlo Mezzacapo, 15 – 30175 Marghera Venezia P.IVA 02087790271 codice fiscale 00598960268 rappresentata dal dott. Alessandro Vendramini, nato a Mirano il 08.05.1965 domiciliato in via Scatamburlo 10 – 30173 Campalto Venezia, che interviene in qualità di legale rappresentante,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Definizione dell'incarico**

La Regione del Veneto affida alla società AGRI.TE.CO S.C. l'incarico di predisporre la documentazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) al Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione del Veneto, e l'incarico di assistenza agli uffici regionali nella formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni durante il procedimento VAS di cui la richiamata documentazione VINCA risulta parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto.

Nell'ambito dell'attività di cui all'Articolo 1, la suddetta società si occuperà specificatamente della predisposizione della documentazione prevista per la VINCA, in particolare, dall'Allegato A alla DGR n. 3173 del 10.10.2006, con la quale sono state approvate le procedure e le modalità operative per la VINCA, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del regolamento di attuazione D.P.R. 8.9.1997, n. 357, sulla base delle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Agroambiente.

Viene richiesto, inoltre, di fornire la necessaria assistenza agli uffici regionali nella formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla VAS per quanto attiene al documento VINCA nonché le eventuali modifiche ed integrazioni alla documentazione della, VINCA del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione del Veneto .

Articolo 3 - Attività di verifica.

Al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente è riconosciuto il potere di mettere in atto ogni forma di controllo e verifica ritenuta utile per il buon andamento dell'incarico affidato ed a disporre motivatamente, con proprio decreto, le eventuali proroghe, necessarie per motivi tecnici, all'ottimale espletamento di quanto previsto agli articoli 1 e 2.

La Regione si impegna a garantire l'accesso alla società AGRITE.CO. S.C. agli uffici competenti e ad assicurare la collaborazione di propri organismi per facilitare la raccolta di eventuale documentazione necessaria.

Articolo 4 - Durata dell'incarico

L'incarico alla società AGRITE.CO S.C. prevede la seguente tempistica, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'Articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244:

1. 21 giorni consecutivi dalla consegna alla società AGRITE.CO. S.C. del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto per la presentazione della documentazione per la VINCA, che dovrà essere predisposta secondo quanto stabilito dall'Allegato A alla citata DGR 3173/2006 e dalle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Agroambiente;
2. fino alla data di approvazione del Programma d'Azione, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, per lo svolgimento dell'attività di assistenza da parte della società AGRITE.CO. S.C. agli uffici regionali nella formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla VAS per quanto attiene al documento VINCA, nonché le modifiche ed integrazioni alla documentazione della VINCA del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione del Veneto.

Sia eventuali giustificate proroghe temporali, che non comportano variazioni di compenso, sia il possibile rinnovo dell'incarico potranno essere concessi, a seguito di valutazione di ulteriori necessità, da parte della Direzione regionale Agroambiente.

Articolo 5 - Compenso.

Il compenso previsto ammonta ad Euro 12.000 (Euro dodicimila/00), ed è comprensivo di IVA e di ogni altra spesa, imposta, tassa, contributi previdenziali e assistenziali, nonché qualsiasi eventuale altro onere, ivi incluse le spese di trasferta (pasti, pernottamenti, uso del mezzo proprio, treno, bus, taxi, etc.) ed i costi inerenti e conseguenti l'utilizzo di apparecchiatura tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Il pagamento avverrà, previo nulla osta della Direzione Agroambiente, a 30 giorni dalla consegna di quanto richiesto al punto 1, del comma 1, dell'Articolo 4.

Il pagamento a saldo dell'intero importo dei compensi spettanti sarà corrisposto, in assenza di inadempienze del consulente, a seguito dell'emissione da parte della società AGRITE.CO. S.C. dell'apposita documentazione fiscale comprovante l'attività svolta e di nota di richiesta del pagamento.

Tutto il materiale prodotto dovrà essere consegnato alla Regione in duplice copia cartacea a colori e su supporto in formato “pdf”, nonché nei formati elaborabili della suite “Microsoft Office” o, in alternativa, “Open Office” e nei formati cartografici in formato shapefile.

Articolo 6 - Proprietà e riservatezza dei dati

I dati definitivi e quelli realizzati nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di proprietà piena ed assoluta della Regione, che potrà farne uso liberamente.

La società AGRI.TE.CO. S.C. non potrà far uso dei dati fatta salva preventiva autorizzazione della Regione, con la citazione della fonte del dato e per le pubblicazioni di carattere scientifico.

E' fatto divieto alla società AGRI.TE.CO. S.C. della cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati.

La società AGRI.TE.CO. S.C. si impegna ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati.

Articolo 7 – Ritardi e penali

Ogni giornata di ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alla data convenuta, comporterà una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale, fino ad un massimo pari al 10%.

Un ritardo maggiore a giorni trenta dalla data di ultimazione prevista, comporterà la facoltà della Regione a poter provvedere alla rescissione della convenzione.

Articolo 8 – Inosservanza degli obblighi e risoluzione del rapporto

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la parte lesa potrà dichiararla decaduta ed esigere l'eventuale risarcimento dei danni in base alle vigenti normative.

La Regione ha facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 30 giorni – decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso – da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

La società AGRI.TE.CO. S.C. ha facoltà di recedere dal presente contratto solo per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata.

Articolo 9 – Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico, ai fini della decorrenza del termine di cui all'Articolo 4.

Articolo 10 – Efficacia della Convenzione

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'Articolo 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, e successive modificazioni.

Articolo 12 - Controversie e spese.

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, competente il foro di Venezia.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la presente convenzione sono a carico della società AGRI.TE.CO. S.C. , così pure tutte le spese per la stesura e stipula della convenzione e sua registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia a tutte le disposizioni regolanti la materia, contenute nel codice civile e/o in qualsiasi altro provvedimento normativo qui non espressamente menzionato.

La presente convenzione, redatta in tre copie ad uso della Regione e dei contraenti, viene letta, confermata e sottoscritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
IL DIRIGENTE REGIONALE

.....

Per il AGRI.TE.CO. S.C.
IL LEGALE RAPPRESENTATE

.....